

# Rapporto parziale 1

numero

data

Dipartimento

**7136 Rparz.1**

26 novembre 2015

**SANITÀ E SOCIALITÀ**

Concerne

## **della Commissione speciale sanitaria sul messaggio 3 novembre 2015 riguardante la proroga del Decreto legislativo concernente l'autorizzazione delle attrezzature medico- tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno) del 26 marzo 2001**

### **I. DISEGNO DI LEGGE**

Il 3 novembre scorso, il Consiglio di Stato ha sottoposto al Parlamento il disegno di legge concernente l'autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi e di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costose (clausola del bisogno). La normativa riprende, con qualche affinamento, i contenuti dell'omonimo Decreto legislativo, in vigore dal 2001, e rappresenta quindi la trascrizione in un testo di legge dalla durata indeterminata dell'attuale regime autorizzativo.

Secondo il Governo essa permetterebbe di consolidare e rafforzare ulteriormente uno strumento di vigilanza sul mercato della sanità e sulla qualità delle prestazioni, dimostratosi utile nel corso degli anni, senza ripercussioni negative per i pazienti. Consentirebbe inoltre al Cantone di avvalersi anche in futuro di uno dei rari e limitati mezzi a sua disposizione per esercitare un controllo sull'evoluzione della spesa sanitaria e filtrare le richieste ritenute inadeguate.

Un sistema analogo a quello proposto è peraltro in vigore anche nei Cantoni di Neuchâtel e Giura ed è stato recentemente approvato anche dal Gran Consiglio vodese. La legalità di questo strumento è stata inoltre recentemente confermata dal Tribunale federale in una sentenza riferita al testo vigente nel Canton Neuchâtel. La Corte ha stabilito che il regime autorizzativo introdotto da queste disposizioni rientra nelle competenze dei cantoni e persegue interessi pubblici legittimi al contenimento dei costi della salute e alla qualità e sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate.

### **II. NECESSITÀ DI PROROGA DEL DECRETO LEGISLATIVO**

L'attuale decreto legislativo, rivisto l'ultima volta nel 2010 ed a quel momento approvato all'unanimità dal Gran Consiglio, ha durata limitata e giunge a scadenza il 31 dicembre 2015. Per consentire al Parlamento di esaminare la proposta di legge in un lasso di tempo adeguato, il Messaggio governativo propone di prorogare la validità del vigente decreto legislativo (art. 11 cpv. 2) sino all'entrata in vigore del nuovo testo di legge e comunque, perlomeno in un primo momento, non oltre il 31 dicembre 2016.

Senza questa proroga, il vuoto legislativo che verrebbe a crearsi tra la scadenza del decreto e l'entrata in vigore della legge (nell'eventualità in cui la stessa venisse

approvata), favorirebbe la diffusione libera ed incontrollata di nuove apparecchiature attualmente sottoposte al regime autorizzativo, e andrebbe così a vanificare - quantomeno parzialmente - l'efficacia del testo proposto. D'altro canto, quand'anche il Parlamento decidesse di respingere la proposta governativa e abbandonare quindi il regime autorizzativo - sconfessando l'ultima decisione di rinnovo del decreto, come detto adottata all'unanimità nel 2010 - la proroga di un anno non creerebbe comunque inconvenienti di sorta.

### **III. CONCLUSIONI**

La tempistica di presentazione del Messaggio è certo quantomeno poco felice e la Commissione non può non rilevare che il Governo avrebbe dovuto emanare il progetto perlomeno con qualche mese di anticipo, per dar modo al Gran Consiglio di esaminare la proposta di conferma e consolidamento in legge del regime autorizzativo prima della sua scadenza.

Condivide tuttavia che nel caso si decidesse nei prossimi mesi di approvare il testo di legge, l'esistenza di un periodo transitorio senza questa regolamentazione potrebbe portare alla messa in esercizio di nuove apparecchiature, e quindi alla fatturazione delle relative prestazioni, senza soggiacere alle verifiche imposte oggi dal decreto legislativo e domani dalla legge. In senso inverso, il mantenimento per un ulteriore anno di un sistema già in vigore da una quindicina d'anni non cambia granché.

La Commissione speciale sanitaria ritiene pertanto opportuno confermare temporaneamente il regime attuale prima della sua scadenza ed invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare la proroga del decreto legislativo (clausola del bisogno) sino all'entrata in vigore della legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Per la Commissione speciale sanitaria:

Lorenzo Jelmini, relatore  
Badaracco - Caverzasio - Crugnola -  
Fonio - Galusero - Ghisla - Ghisletta -  
Guscio - Jelmini - Lurati S. - Morisoli -  
Polli - Robbiani - Sanvido - Terraneo

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente l'autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno) del 26 marzo 2001; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 3 novembre 2015 n. 7136 del Consiglio di Stato;

**d e c r e t a :**

**I.**

Il Decreto legislativo concernente l'autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno) del 26 marzo 2001 è così modificato:

### **Art. 11 cpv. 2**

<sup>2</sup>Esso rimane in vigore sino all'entrata in vigore della legge concernente l'autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno), e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2016.

## **II. - Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.